



CITTA' DI CORSICO

All. b)

CONCESSIONE IN USO DEL BOX DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA DIAZ 7/11

L'anno duemilaventitre addì _____ del mese di _____

Tra

Il Comune di Corsico, con sede in via Roma 18, C.F. n. 00880000153, rappresentato dal Dott. _____, in qualità di _____ (di seguito Concedente)

E

L'Associazione _____ C.F. _____, rappresentata dal Sig./Sig.ra _____, nato/a a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, in qualità di Legale Rappresentante (di seguito Concessionario)

Premesso che

- il Comune è proprietario del box in oggetto richiamato, classificato nel patrimonio indisponibile, destinato a utilizzo esclusivo per ricovero mezzi di Protezione civile come da deliberazione di GC n.31 del 30/3/2023;
- il Regolamento per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Corsico approvato con atto di Consiglio Comunale n. 24 del 2021 prevede all'art. 3 che tutti i beni immobili di proprietà comunale possono essere affidati a soggetti terzi;

si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

Il Concedente, come sopra rappresentato, concede in uso al Concessionario, che come sopra rappresentato accetta, il box in premessa precisato, identificato catastalmente al fg. 10 map. 275 sub. 144, di mq 13 e valore € 8.000,00=.

L'immobile è assegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Art. 2 - Finalità

La concessione persegue le seguenti finalità pubbliche:



CITTA' DI CORSICO

- a) sviluppo di politiche di sussidiarietà orizzontale, mediante il coinvolgimento attivo di soggetti operanti nel territorio;
- b) economicità ed efficienza di gestione del bene pubblico;
- c) custodia e cura del patrimonio.

Art. 3 - Durata

La presente concessione ha la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al _____, rinnovabili per un uguale periodo di tempo.

Art. 4 - Modalità di utilizzo dei locali

L'uso del box da parte del Concessionario è consentito esclusivamente per il ricovero di automezzi della Protezione civile.

L'Amministrazione può, tramite semplice preavviso, utilizzare, direttamente i locali dati in uso per lo svolgimento di propri compiti e funzioni istituzionali.

Art.5 - Obblighi del Concedente

Il Concedente si impegna a garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente contratto.

Art.6 - Obblighi del Concessionario

Il Concessionario, con oneri a proprio carico, si impegna a garantire la puntuale e corretta attuazione di ogni disposizione contenuta nel presente contratto, nell'Avviso pubblico e, in particolare, a:

- a) comunicare al Concedente un nominativo del soggetto individuato come referente operativo della concessione che dovrà mantenere costanti rapporti con gli uffici comunali competenti;
- b) utilizzare con oculatazza e parsimonia le eventuali utenze intestate all'Amministrazione Comunale;
- c) utilizzare i locali nel rispetto della destinazione d'uso degli stessi;
- d) mantenere l'immobile in perfetto stato di efficienza e funzionalità eseguendo, a propria cura e spese, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria necessari;
- e) segnalare tempestivamente e per iscritto al Concedente ogni fatto imputabile a terzi atto a costituire pericolo per l'integrità dell'immobile;
- f) eseguire la pulizia periodica del box assegnato;
- g) eseguire la pulizia e la sanificazione necessaria;
- h) rispettare gli obblighi di sicurezza, antincendio e antiinfortunistica previsti, in particolare, dal D.Lgs. 81/2008;
- i) non utilizzare il box come magazzino o ricovero di materiale;
- j) restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

Art.7 - Divieti espressi

Al Concessionario è fatto espressamente divieto di:

- a) apportare alcuna innovazione o modifica senza specifica preventiva



CITTA' DI CORSICO

- autorizzazione scritta del Concedente;
- b) sub-concedere i locali.

Art. 8 - Responsabilità e coperture assicurative

Il Concessionario è nominato custode dell'immobile e ne risponde in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso e per danni provocati da terzi a qualsiasi titolo presenti nell'immobile.

Il concessionario è tenuto a costituire una polizza assicurativa Incendio con vincolo in favore del Comune con un valore assicurato di ricostruzione a nuovo (almeno € 2.000,00= per mq) e che preveda anche il Ricorso Terzi da incendio con massimale non inferiore a € 2.500.000=. Tale polizza, allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale, deve essere stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni.

Il Concessionario è tenuto a costituire, per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) finalizzata a:

- a) coprire eventuali danni provocati a terzi, esonerando il Concedente da qualsiasi responsabilità in merito;
- b) garantire il Concedente contro eventuali danni all'immobile ed alle attrezzature concesse in uso derivanti da comportamenti dolosi o colposi del Concessionario o di Terzi.

Tale polizza, allegata al presente documento quale parte integrante e sostanziale, deve essere stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per un massimale non inferiore ad € 2.500.000= e deve essere comprensiva della copertura del rischio da conduzione.

Il Concessionario si impegna a presentare al Concedente copia delle polizze stipulate:

- a) in sede di sottoscrizione del presente contratto;
- b) entro massimo 30 giorni ogni qualvolta fosse necessario integrarle, modificarle, rinnovarle o sostituirle.

E' escluso in via assoluta ogni rimborso al Concessionario per danni e/o perdite materiali e/o attrezzature, siano essi determinati da causa di forza maggiore o qualunque altra causa anche se dipendente da terzi.

Il Concessionario si impegna, altresì, ad assicurare i propri associati/volontari per i rischi personali connessi allo svolgimento delle attività all'interno del box oggetto della presente concessione.

Il Comune di Corsico è esonerato da ogni responsabilità imputabile all'inosservanza delle norme di pubblica sicurezza, di obblighi amministrativi, di tutte le leggi e regolamenti, nonché al superamento dei limiti di capienza della struttura.



CITTA' DI CORSICO

Il Concessionario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi nel box oggetto di concessione in relazione all'utilizzo dello stesso.

Art. 9 - Manutenzioni

La manutenzione ordinaria è a carico del Concessionario mentre la manutenzione straordinaria è a carico del Concedente come da prospetto allegato al presente contratto (Allegato c)

Tale elenco è da intendersi come meramente indicativo e non esaustivo di tutte le manutenzioni ordinarie in capo al Concessionario.

Le manutenzioni straordinarie, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, possono essere eseguite a cura del Concessionario e rimborsate nei limiti e con le modalità previste nell'autorizzazione.

Le migliorie apportate all'immobile sono da considerarsi di proprietà del Concedente senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto o opporsi in alcun modo.

Art. 10 - Verifiche, ispezioni e controlli

E' facoltà del Concedente ispezionare, o far ispezionare da soggetti terzi, il box oggetto della presente concessione senza obbligo di preavviso scritto.

Art. 11 - Sanzioni

Eventuali violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto saranno oggetto di formale contestazione da parte del Concedente con possibilità di controdeduzioni da parte del Concessionario entro un termine perentorio di volta in volta assegnato. Quest'ultimo dovrà tempestivamente porre rimedio all'inadempienza contestata.

Qualora, ad insindacabile giudizio del Concedente, le giustificazioni presentate non risultassero esaustive e/o non si fosse alla scadenza del termine assegnato posto ancora rimedio all'inadempienza, sarà applicata a carico del Concessionario una penale, da un minimo di € 150,00= ad un massimo di € 500,00= a seconda della gravità del fatto contestato.

Art. 12 - Risoluzione

La concessione in oggetto può essere risolta dal Concedente nei seguenti casi:

- a) condizioni espressamente previste nel presente documento;
- b) gestione dell'immobile tale da pregiudicare l'incolumità o la salute degli utenti;
- c) gestione dell'immobile effettuata in modo diverso da quello convenuto;
- d) manutenzione ordinaria non effettuata, effettuata con modalità non conformi alle discipline tecniche di settore o non corrispondente a quanto previsto nel presente contratto;
- e) utilizzo del box diverso rispetto a quello previsto;



CITTA' DI CORSICO

f) mancata presentazione entro il termine della polizza assicurativa prevista all'art.8 comma 4 lettera b);

Le cause di risoluzione previste dal precedente comma saranno oggetto di formale contestazione da parte del Concedente, con possibilità di controdeduzioni da parte del Concessionario entro il termine perentorio di 15 giorni. Qualora, ad insindacabile giudizio del Concedente, le giustificazioni presentate fossero tardive o non risultassero esaustive, si procederà alla risoluzione immediata del presente contratto senza che il Concessionario possa avanzare alcuna pretesa.

La presente concessione, inoltre, è automaticamente risolta nel caso di:

- a) cessazione dell'attività da parte del Concessionario;
- b) impossibilità sopravvenuta di una delle due parti;
- c) cause di forza maggiore.

Art. 13 - Recesso

Ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal presente contratto dandone preavviso scritto, con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima.

Art. 14 - Modifiche

Qualunque modifica alla presente concessione può aver luogo, previa approvazione di entrambe le parti, solo mediante atto scritto.

E' fatto espresso divieto di cessione della concessione, sub-concessione o sub locazione dei locali assegnati.

L'inosservanza della presente clausola determinerà la risoluzione del contratto stesso per le quali le parti concordano di applicare l'art. 1456c.c.

Art. 15 - Spese contrattuali

Il contratto verrà sottoscritto in forma digitale come scrittura privata non autenticata.

Le parti concordano che, poiché la scrittura privata non autenticata contempla disposizioni relative a operazioni soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986 con imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del DPR n. 131/1986

Art. 16 - Trattamento dei dati

Le parti danno atto che ai sensi del art.13 del Reg.UE 2016/679 i dati reciprocamente scambiati saranno trattati da ciascuna in qualità di Titolari del trattamento, nel rispetto dei diritti (artt.15-22) riservati alle persone fisiche coinvolte in qualità di rappresentanti o delegati dei titolari stessi.

Il trattamento si svolgerà esclusivamente ai fini del presente procedimento e successivamente per rispondere alle obbligazioni commerciali ed agli obblighi di legge. In merito, ogni richiesta dovrà essere rivolta dalle parti per iscritto a mezzo agli usuali recapiti.



CITTA' DI CORSICO

Art. 17 - Disciplina applicabile

Per tutto quanto non previsto e pattuito con la presente concessione si applicheranno le disposizioni di legge vigenti in materia e gli articoli del Codice Civile, compatibili con le concessioni di beni rientranti nel patrimonio indisponibile.

Art. 18 - Allegati

Allegato c): Riparto manutenzioni

Letto, confermato e sottoscritto.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO
